



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N° 20 del Reg.	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2014.
Data 09.09.2014	

L'anno **duemilaquattordici**, giorno **nove** del mese di **settembre**, alle ore **18.25**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione **urgente**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MILICI Nunzio	X		PIZZO Basilio	X	
NATOLI Simone	X		CATANIA Antonino	X	
GIARRIZZO Eleonora	X		MAGISTRO C. Massimiliano	X	
NATOLI Roberto	X		BUZZANCA Maria Grazia	X	
GREGORIO Erika	X		NIOSI Simona	X	
COSTANZO Giovanni		X	ROTULETTI Maria	X	

ASSEGNATI N°12
IN CARICA N°12

PRESENTI N° 11
ASSENTE N° 01

Assente: Costanzo Giovanni.

Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di verbalizzante.

In aula è presente il Sindaco, Ing. Anna Sidoti.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento e, preliminarmente, dà lettura della proposta agli atti relativa all'oggetto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:

- il Responsabile dell'Area Servizio Economico–Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso pareri non favorevoli.

Si allontana dall'aula il Sindaco alle ore 18,35.

Il Consigliere Natoli R., chiede al Presidente di intervenire. Sottolinea il coraggio dell'Amministrazione e del Sindaco nel proporre l'azzeramento della TASI e ricorda le critiche subite dalla maggioranza quando vi fu l'innalzamento dell'IMU al 10,60%. Oggi, nota il Consigliere, la volontà dell'Amministrazione è di far respirare i cittadini che hanno grosse difficoltà ad andare avanti e che devono pur mangiare. Il Sindaco e l'Amministrazione – continua – già rinunciano all'indennità di carica e precisa che, a suo avviso, gli sprechi sono ben altri, soprattutto a livello nazionale e a Roma.

Rientra il Sindaco alle ore 18,40.

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire ed invita a riferire sull'argomento il **Rag. Nunzio Pontillo**, Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario, che è presente in aula. In particolare, il Consigliere Magistro chiede per quale motivo la proposta di delibera includa sia le aliquote IMU che TASI e rileva che, in relazione alle aliquote IMU, il Consiglio si era già espresso. Quest'anno, continua il Consigliere, non si fa altro che riproporre le medesime aliquote.

Il Rag. Pontillo afferma che nulla lo vieta e che si tratta di una conferma delle aliquote IMU precedentemente deliberate.

Il Consigliere Magistro chiede, a questo punto, delucidazioni in merito al disavanzo dell'ente al Rag. Pontillo il quale, relativamente allo stato attuale delle finanze del Comune di Montagnareale, spiega il meccanismo di funzionamento del Fondo di solidarietà, rappresentato da somme che il Comune deve trasferire a livello centrale, poiché si è passati da una finanza derivata ad una finanza prettamente locale, con azzeramento totale dei trasferimenti statali e perdita complessiva di fondi per circa 30/40 mila euro.

Il Consigliere Magistro preannuncia il voto favorevole del gruppo di minoranza alla proposta di delibera poiché, a suo parere, la popolazione di Montagnareale è davvero in difficoltà. L'IMU, nota Magistro, è alla percentuale massima (10,60%), l'Irpef allo 0,8% e la TASI si sarebbe configurata come una tassa veramente iniqua. A suo avviso è, quindi, giusto azzerarla, come peraltro hanno fatto altri Comuni limitrofi, poiché è possibile reperire altrove somme in bilancio e vi sono molti margini di risparmio. Ad esempio – continua il Consigliere Magistro – sfruttando gli impianti sportivi comunali. In particolare, l'uso della piscina e del campo di calcetto, ha comportato una spesa per fatture Enel pari ad € 5.080 per l'anno 2013. Il campo di calcetto, rileva, è concesso gratuitamente così come la piscina e ciò non è ammissibile oltre che illegittimo. E vi sono altre associazioni che utilizzano vari locali per i quali il Comune sostiene tutte le spese di gestione, non avendo alcun introito. Altri esempi di possibili risparmi rilevati da Magistro sono quelli relativi alla pubblica illuminazione, poiché un uso di lampade a risparmio energetico o ad utilizzo alternato garantirebbe notevoli vantaggi, o ancora il motore sempre acceso, 24 ore su 24, del pozzo d'acqua di S. Nicoletta.

Il Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire. Esprime soddisfazione per la posizione assunta dalla minoranza in merito alla proposta di azzeramento della TASI e ringrazia pertanto dell'appoggio in quanto, in tal modo, non si tartasserà ulteriormente la cittadinanza. Rileva che i tagli vanno fatti lì dove c'è effettivamente da tagliare, poiché le tasse aumentano, i servizi diminuiscono e gli sprechi permangono. In relazione all'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, sottolinea che più volte vi è stato un dibattito con il Sindaco, ma poi il riscontro della popolazione è stato sempre positivo su tale

impostazione assunta dall'Amministrazione. In merito alla concessione di taluni locali comunali ad associazioni, nota che, a tal uopo, vi sono specifiche richieste.

Interviene **il Presidente Milici** affermando che l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi crea movimento e rilancia il territorio, rappresentando altresì un momento d'incontro. Gli sprechi, precisa, sono attenzionati dall'Amministrazione che interverrà in tal senso.

Il Presidente Milici dà la parola al Sindaco, il quale sottolinea come l'azzeramento della TASI sia stata una scelta obbligata da parte dell'Amministrazione perché non si può chiedere ai cittadini di pagare ancora, in quanto la situazione economica non è più sostenibile, e ritiene che non si possa gravare ulteriormente gli abitanti di Montagnareale. Il Sindaco invita tutti ad unirsi politicamente, essendo impossibile sostenere questo livello di tassazione, perché o si mangia o si pagano le tasse.

Il Consigliere Natoli R. chiede al Presidente di intervenire. Ricorda che, chi vent'anni fa ha realizzato quegli impianti sportivi, all'epoca fu criticato mentre oggi tali servizi vengono considerati da tutti una ricchezza del paese.

Replica il Consigliere Magistro, che nota come non vi sia alcun introito per le casse dell'ente dall'uso di questi impianti, quindi nessuna ricchezza economica ne deriva in realtà. Questi servizi, precisa, hanno comunque un costo che ricade sui cittadini attraverso le tasse. Ricorda che, in caso di dissesto del Comune, tutti i consiglieri ne risponderebbero e, dunque, i tagli agli sprechi vanno fatti fin da subito. Inoltre, suggerisce un miglior utilizzo del personale comunale in quanto gli Uffici cardine, anche ai fini del recupero crediti, stanno diventando l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tributi che andrebbero, dunque, rafforzati.

Il Consigliere Natoli S. risponde che gli sprechi non sono i lampioni accesi inutilmente o le associazioni, ma ben altro.

Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa all'oggetto.

Si approva all'unanimità dei presenti con voto palese.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime votazione espressa in forma palese, il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pertanto

I L C O N S I G L I O

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: "*Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'anno 2014*";

VISTO l'esito della votazione come sopra riportato

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che qui si intende integralmente trascritta.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'Anno 2014.

PREMESSO:

-  **che** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

- «6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- 8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
- 8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

➤ *9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

➤ *10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (LACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli LACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»;*

CONSIDERATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;
- aggrava un sistema di tassazione sui cittadini ormai divenuto insopportabile e per di più inaccettabile per via delle pressanti richieste alle classi meno abbienti ed al contempo alle classi che producono e danno lavoro sui nostri territori a vantaggio dei sempre più privilegi, sperperi ed evidente incapacità di riduzione della spesa pubblica ampiamente dimostrato in questi anni;

RITENUTO, nell'ambito delle politiche tributarie di questa Amministrazione ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2014, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- ❖ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- ❖ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, ai periodi da dieci a dodici, stabilisce che:

Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, limitatamente all'anno 2014, stabilisce l'invio delle deliberazioni delle aliquote TASI, esclusivamente in via telematica, **entro il 10 settembre 2014**, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 2/DF del 29/07/2014;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), predisposto dai competenti uffici comunali per essere sottoposto all'esame del Consiglio Comunale;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 11/06/2007;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il vigente O.EE.LL. in Sicilia

PROPONE

1. **di confermare**, per l'anno 2014, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come determinate nell'anno 2013;
2. **di azzerare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
3. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il **10 settembre 2014** ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'esigenza di provvedere con i consequenziali adempimenti.

Il Proponente: Sindaco
F.to *Dott. Ing. Anna Sidoti*

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU e TASI per l'Anno 2014.

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~/ NON FAVOREVOLE ~~/NON DOVUTO~~
li, 8/9/2014

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE~~/ NON FAVOREVOLE ~~/NON DOVUTO~~
li, 8/9/2014

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Si veda nota prot. n. 4743 del 08/09/2014

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € _____ viene imputato nel seguente modo:

li,

Il Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo

Prot.. N°4743 del 08/09/2014



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area economico-finanziaria

Ufficio Ragioneria

Via Vittorio Emanuele snc – 98060 Montagnareale (ME) CF 86000270834 – P.IVA 00751420837

Sito web www.comunedimontagnareale.it / email: urp@comunedimontagnareale.it

OGGETTO: Parere sulla proposta di Deliberazione ad oggetto “ Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’Imposta IMU e TASI per l’anno 2014 ”.

Il sottoscritto Rag. PONTILLO Nunzio, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime parere contrario in quanto, pur essendo tecnicamente possibile l’aliquota TASI, la stessa , alla data odierna, non consente il pareggio finanziario del Bilancio ed il rispetto del Patto di stabilità interno.

MONTAGNAREALE, 08/09/2014

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici


II CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì **10.09.2014**



Il Responsabile
F.to Maria Tramontana

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal **10.09.2014**;

Montagnareale, lì **10.09.2014**


Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

- è divenuta esecutiva il **09.09.2014**

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, lì **10.09.2014**



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
